

COMUNE DI VALDASTICO

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(IUC)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 09/09/2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26.11.2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2015

INDICE

CAPITOLO A - IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

<i>Art. 1/A - Oggetto del Regolamento</i>	4
<i>Art. 2/A - Funzionario Responsabile del tributo</i>	4
<i>Art. 3/A - Riscossione</i>	4
<i>Art. 4/A - Dichiarazione</i>	4
<i>Art. 5/A - Accertamento</i>	5
<i>Art. 6/A - Rimborsi</i>	5
<i>Art. 7/A - Calcolo degli interessi</i>	6
<i>Art. 8/A - Abrogazione e norme di rinvio</i>	6
<i>Art. 9/A - Entrata in vigore</i>	6

CAPITOLO B - IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

<i>Art. 1/B - Oggetto</i>	7
<i>Art. 2/B - Aliquote e detrazioni di imposta</i>	7
<i>Art. 3/B - Determinazione dei valori delle aree fabbricabili</i>	7
<i>Art. 4/B - Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>	8
<i>Art. 5/B - Esenzioni</i>	8
<i>Art. 6/B - Agevolazioni: Assimilazioni all'abitazione principale</i>	9
<i>Art. 7/B - Riduzioni</i>	10
<i>Art. 8/B - Modalità di versamento</i>	11
<i>Art. 9/B - Versamenti rateali</i>	11
<i>Art. 10/B - Importi minimi di versamento, rimborsi e recuperi</i>	12
<i>Art. 11/B - Riscossione coattiva</i>	12
<i>Art. 12/B - Potenziamento attività di controllo</i>	12

CAPITOLO C- TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

<i>Art. 1/C - Oggetto del Regolamento</i>	13
<i>Art. 2/ C - Presupposto del tributo</i>	13
<i>Art. 3/C - Esclusioni</i>	13
<i>Art.4/C - Soggetti passivi</i>	13
<i>Art. 5/C - Base imponibile</i>	13
<i>Art. 6/C - Determinazione delle aliquote</i>	14
<i>Art.7/C - Detrazioni</i>	14
<i>Art. 8/C - Riduzioni ed esenzioni</i>	15
<i>Art. 9/C - Servizi indivisibili</i>	15
<i>Art. 10/C - Modalità di versamento</i>	15
<i>Art. 11/C - Somme di modesto ammontare</i>	16

CAPITOLO D - TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

<i>Art. 1/D - Oggetto del Regolamento</i>	17
<i>Art. 2/D - Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	17
<i>Art. 3/D - Soggetto attivo</i>	17
<i>Art. 4/D - Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	17
<i>Art. 5/D - Soggetti passivi</i>	18
<i>Art.6/D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	18
<i>Art. 7/D - Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>	19
<i>Art. 8/D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	19
<i>Art. 9/D - Determinazione della base imponibile</i>	20
<i>Art. 10/D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	21
<i>Art. 11/D - Determinazione della tariffa</i>	22
<i>Art. 12/D - Articolazione delle tariffa</i>	22

<i>Art. 13/D - Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>22</i>
<i>Art.14/D - Tariffa per le utenze domestiche</i>	<i>23</i>
<i>Art. 15/D - Occupanti le utenze domestiche</i>	<i>23</i>
<i>Art. 16/D - Tariffa per le utenze non domestiche.....</i>	<i>24</i>
<i>Art.17/D - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>24</i>
<i>Art. 18/D - Scuole statali</i>	<i>25</i>
<i>Art. 19/D - Tributo giornaliero</i>	<i>25</i>
<i>Art. 20/D - Tributo provinciale</i>	<i>25</i>
<i>Art. 21/D - Riduzioni per le utenze domestiche</i>	<i>26</i>
<i>Art. 22/D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	<i>26</i>
<i>Art.23/D - Riduzioni per il recupero</i>	<i>26</i>
<i>Art. 24/D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	<i>28</i>
<i>Art. 25/D - Agevolazioni.</i>	<i>28</i>
<i>Art. 26/D - Cumulo di riduzioni</i>	<i>28</i>
<i>Art. 27/D - Obbligo di dichiarazione.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 28/D - Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	<i>29</i>
<i>Art. 29/D - Modalità di versamento del tributo</i>	<i>30</i>
<i>Art. 30/D - Somme di modesto ammontare</i>	<i>31</i>
 <i>ALLEGATO A</i>	 <i>32</i>
<i>ALLEGATO B</i>	<i>33</i>

CAPITOLO A - IUC (Imposta Unica Comunale)

Art. 1/A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 disciplina l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art.1 commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2/A - Funzionario Responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3/A - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4/A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici

dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Art. 5/A - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 6/A - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di

procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 7 relativo al calcolo degli interessi.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Art. 7/A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 8/A - Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 28.09.2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 20 del 07.06.2013.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m., è soppressa l'applicazione della TARES e di conseguenza è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 19.08.2013. Per la TARES rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 9/A – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B - IMU (Imposta Municipale Propria)

Art. 1/B - Oggetto

1. La presente parte del Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 2/B - Aliquote e detrazioni di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 3/B - Determinazione dei valori delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili é quello venale in comune commercio, non si procede ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti per zone omogenee nella **tabella allegata al presente Regolamento – allegato sub. A).**

2. I valori stabiliti nella tabella di cui al comma 1 possono essere periodicamente variati con apposita deliberazione di Giunta Comunale, sulla base di una stima redatta dall'Ufficio Tecnico comunale, il quale può avvalersi anche di una apposita Commissione nominata dalla Giunta stessa, costituita da soggetti esterni e funzionari di comuni vicini.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete nessun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

4. Le norme di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero effettuati a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n.457. In questo caso la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Nel caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, anche se parziale, ovvero, se antecedente, dalla data in cui sono comunque utilizzate. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, sulla quale è in corso la restante costruzione ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari, iscrivibili al catasto

edilizio urbano, già ultimate e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

Art. 4/B - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b. non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dall'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
- c. che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti o che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

3. Il rimborso spetta a condizione che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno due anni e comunque per un periodo non eccedente cinque anni di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 5/B – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi

dell'art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 in quanto il Comune di Valdastico è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.87 comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n.222;

i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133, in quanto il Comune di Valdastico risulta classificato tra i comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT.;

l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 6/B – Agevolazioni: Assimilazioni all'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art.13 , comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 7/B – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Agli effetti dell'applicazione della riduzione di cui al comma precedente lettera b) i fabbricati vengono considerati inagibili o inabitabili a condizione che:

a) L'inagibilità consista in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);

b) La fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art.31, comma 1, lettere c),d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n.457 e s.m.i;

c) Il fabbricato non possa essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

A puro titolo esemplificativo l'inagibilità si verifica qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetti compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

3. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta sono applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

4. L'inabitabilità o inagibilità di un immobile può essere accertato:

a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario dell'immobile, che deve allegare idonea documentazione;

b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000 da presentare su apposito modulo predisposto dal Comune. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, che possono richiedere anche eventuale documentazione a comprova di quanto dichiarato.

5. La riduzione dell'imposta è applicabile dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 lettera b) ovvero dalla data in cui è stato accertato dall'Ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inagibilità o inabitabilità ed è valevole fino al permanere delle condizioni che consentono l'applicazione della riduzione dell'imposta.

6. Nel caso che, a seguito di controlli dell'ufficio, non si riscontrino i presupposti previsti per l'agevolazione tributaria l'ufficio provvederà a recuperare la differenza d'imposta dovuta, maggiorata delle sanzioni e degli interessi secondo le vigenti disposizioni.

Art. 8/B – Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

Art. 9/B – Versamenti rateali

1. Il Responsabile dell'ufficio tributi, su richiesta del contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, può concedere con apposito provvedimento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, certificato anche dai Servizi Sociali, il versamento rateale delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento notificati e riguardanti più annualità di imposta, ovvero anche una sola annualità. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento. La concessione della rateizzazione degli importi dovuti negli avvisi di accertamento non preclude al contribuente la possibilità di utilizzo degli istituti previsti dagli artt.14 del D.Lgs. 473/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997, che prevedono delle riduzioni delle sanzioni nel caso di adesione del contribuente, purché vengano rispettati i versamenti di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
2. Il piano di rateizzazione del versamento degli importi dovuti complessivamente (imposta, sanzione ed interessi) viene concordato con l'ufficio tributi fino all'estinzione del debito e comunque fino ad un massimo di 12 rate mensili oppure 4 rate trimestrali per somme fino a € 5.000,00, ovvero fino ad un massimo di 18 rate mensile oppure 6 rate trimestrali qualora le somme dovute siano superiori a € 5.000,00. La prima rata deve essere versata entro il termine fissato per la eventuale presentazione di ricorso alla Commissione Tributaria anche per non perdere il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni di cui agli artt.14 del D.Lgs. 473/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997. Le restanti rate mensili o trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun mese o di ciascun trimestre del periodo nel quale il pagamento è stato dilazionato.
3. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata. L'importo di ogni singola rata è arrotondato per eccesso all'unità di euro.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade sia dal beneficio di definizione agevolata delle sanzioni di cui al comma 4, sia del beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

5. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Art. 10/B – Importi minimi di versamento, rimborsi e recuperi

1. L'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore ai seguenti importi minimi:
 - per versamenti di imposta ordinaria su autoliquidazione del contribuente: € 5,00;
 - per rimborsi su richiesta del contribuente o d'ufficio: € 10,00;
 - per recuperi nell'ambito dell'attività di controllo: € 10,00.
2. L'importo minimo di € 5,00 per versamenti ordinari si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Se nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell'ufficio ne deriva che la maggiore imposta dovuta è pari o minore di € 10,00, anche le sanzioni e gli interessi conseguenti non sono dovuti.

Art. 11/B – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità ed entro i termini indicati negli avvisi di accertamento notificati, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione o rateizzazione, coattivamente mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 e successive modificazioni.
2. In alternativa alla riscossione tramite ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973, la riscossione coattiva può essere effettuata mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. n.639/1910 e successive modificazioni.

Art. 12/B – Potenziamento attività di controllo

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione; verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

CAPITOLO C- TASI (Tassa sui servizi indivisibili)

Art. 1/C - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2/ C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 3/C – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art.4/C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella **misura del 10 per cento** dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6/C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5/C - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

Art. 6/C - Determinazione delle aliquote

- 1.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
- 2.** Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n.147 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
- 3.** Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 7/C, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 8/C, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Art.7/C - Detrazioni

- 1.** Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6/C, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
 - A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE ED IMMOBILI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:**
 - 1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
 - 2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 2.** Le detrazioni di cui alla lettera a) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il

quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

3. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8/C - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6/C, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9/C - Servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 10/C - Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. Per l'anno 2014, in deroga a quanto sopra, il versamento del tributo è effettuato con due rate: la prima con scadenza 30.11.2014 e la seconda con scadenza 16.12.2014 ed il pagamento in unica soluzione entro il 30.11.2014.

4. E'consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 11/C - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora esso sia uguale o inferiore ai seguenti importi minimi:
 - per versamenti in via ordinaria ; € 5,00;
 - per rimborsi su richiesta del contribuente o d'ufficio: € 10,00;
 - per recuperi nell'ambito dell'attività di controllo: € 10,00.
2. L'importo minimo di € 5,00 per versamenti ordinari si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Se nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell'ufficio ne deriva che il maggior tributo dovuto è pari o inferiore ad € 10,00, anche le sanzioni e gli interessi conseguenti non sono dovuti.

CAPITOLO D - TARI (Tassa sui Rifiuti)

Art. 1/D - Oggetto del Regolamento

1. La presente parte del Regolamento, disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge 27/12/2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2/D - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3/D - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni o unioni di comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4/D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili delle utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative, quali parcheggi, cortili, giardini, aree di manovra di stabilimenti artigianali e industriali, ecc..

c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (quali l'erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici o informatici) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5/D - Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Potranno, a richiesta, essere attivate utenze condominiali, con obbligo di denuncia e pagamento ricadenti sull'amministratore.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.6/D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) locali adibiti a cantine, soffitte, ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a metri 1,50;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7/D - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6/D.

Art. 8/D - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, tornitori, officine meccaniche, distributori carburanti, gommisti, carrozzerie	30%
Autoservizi, autolavaggi, autorimesse	10%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratorio di analisi	15%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9/D – Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della Legge 27/12/2013 n.147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della

superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della repubblica 23 marzo 1998, n.138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 27/12/2013 n.147, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati.

4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze. Dal conteggio delle superfici interne si esclude la parte con altezza inferiore a metri 1,50.

b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

d) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 10/D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento delle opere e dei relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi e degli standard del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11/D - Determinazione della tariffa

- 1.** Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2.** La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3.** La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 3.** La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
- 4.** La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno in conformità alla vigente legislazione.

Art. 12/D - Articolazione delle tariffe

- 1.** La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2.** La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3.** L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 4.** E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art.1 comma 658 della Legge 27/12/2013 n.147 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 2% e un massimo del 5%.

Art. 13/D - Periodi di applicazione del tributo

- 1.** Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2.** L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3.** Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4.** Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici

e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28/D, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art.14/D – Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15/D - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi con uso stagionale limitato e/o discontinuo, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si considerano n. 2 occupanti.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da 2 occupanti, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a

vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 2 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16/D - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti potenziali di produzione Kg/m² secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.17/D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B) al presente Regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione rilevante.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18/D - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 19/D - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23/D (recupero), 24/D (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25/D (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21/D e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22/D.
6. Al fine di agevolare le attività poste in essere dalle associazioni iscritte all'albo del Comune di Valdastico in occasione di manifestazioni culturali, sportive e ricreative organizzate dalle stesse che comportino attività di vendita o di somministrazione, la misura tariffaria di cui al comma 2 del presente articolo, è ridotta del 50% a condizione che le associazioni predette agevolino lo smaltimento e il recupero dei rifiuti prodotti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale TARI.

Art. 20/D - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 21/D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 % nella parte variabile;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% nella parte variabile.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici a mezzo di apposito compostatore o a mezzo di accumulo in concimaia si applica una riduzione del 10% nella parte variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza su modello predisposto dagli uffici comunali.
4. La riduzione di cui al comma 3 è riconosciuta qualora il compostaggio sia effettivamente e correttamente realizzato, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione della riduzione di cui al comma 3, gli utenti potranno essere sottoposti ad accertamenti e controlli periodici a campione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'effettuazione del compostaggio domestico in modo difforme alle disposizioni di legge dei regolamenti vigenti di cui al comma 3 del presente articolo, comporta la cessazione del diritto della riduzione a partire dall'anno in cui viene accertata la difformità, oltre che le sanzioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 22/D – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art.23/D - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, prodotti nei locali tassati, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. E' concessa una **riduzione del 20%** del tributo, **tanto nella parte fissa tanto nella parte variabile**, alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di competenza e la superficie assoggettata a tributo. I materiali ammessi al recupero, per i quali viene riconosciuta la riduzione, sono identificati dai seguenti codici CER :

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo
070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

4. La riduzione viene concessa su richiesta/dichiarazione dell'interessato, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'anno solare, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti assimilati.

Alla richiesta/dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Art. 24/D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, nella parte variabile, del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 25/D - Agevolazioni.

1. Il Comune può accollarsi, in tutto o in parte, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, la tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e che ne facciano domanda.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 26/D - Cumulo di riduzioni

1. Le riduzioni previste negli artt. 21/D, 22/D, 23/D e 24/D si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

2. Ove ne ricorrano i presupposti le riduzioni di cui agli articoli 21/D, 22/D, 23/D, e 24/D sono cumulabili .

3. Nel caso di applicazione di più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate con il limite massimo del 60% della categoria di appartenenza.

Art. 27/D - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa

variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28/D – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, casella di posta elettronica);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici preposti o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune, anche tramite il gestore del servizio, provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29/D - Modalità di versamento del tributo

1. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato, in deroga all'art.52 del D.Lgs n.446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 tramite modello unificato di pagamento o apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto è effettuato, in numero due rate scadenti nei mesi di aprile e novembre dell'anno di competenza. E' consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166 art.1 della legge 296/2006.

5. Per gli anni 2014 e 2015, in deroga a quanto sopra, il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in numero due rate scadenti nei mesi di settembre e novembre.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà ad inviare avviso di accertamento con l'applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e successivamente si

procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

7. Il Responsabile dell'ufficio tributi, su richiesta del contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, può concedere con apposito provvedimento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso (certificata dai servizi sociali), il versamento rateale delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento notificati. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento. La concessione della rateizzazione degli importi dovuti negli avvisi di accertamento non preclude al contribuente la possibilità di utilizzo degli istituti previsti dagli artt.14 del D.Lgs. 473/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997, che prevedono delle riduzioni delle sanzioni nel caso di adesione del contribuente, purché vengano rispettati i versamenti di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

8. Il piano di rateizzazione del versamento degli importi dovuti complessivamente (imposta, sanzione ed interessi) viene concordato con l'ufficio tributi fino all'estinzione del debito e comunque fino ad un massimo di 12 rate mensili oppure 4 rate trimestrali per somme fino a € 1.000,00, ovvero fino ad un massimo di 18 rate mensili oppure 6 rate trimestrali qualora le somme dovute siano superiori a € 1.000,00. La prima rata deve essere versata entro il termine fissato per la eventuale presentazione di ricorso alla Commissione Tributaria anche per non perdere il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni di cui agli artt.14 del D.Lgs. 473/1997 e 17 del D.Lgs. 472/1997. Le restanti rate mensili o trimestrali scadono l'ultimo giorno di ciascun mese o di ciascun trimestre del periodo nel quale il pagamento è stato dilazionato.

9. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata. L'importo di ogni singola rata è arrotondato per eccesso all'unità di euro.

10. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade sia dal beneficio di definizione agevolata delle sanzioni di cui al comma 4, sia del beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione.

Art. 30/D - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 296/2006, non è dovuto il versamento del tributo in via ordinaria e non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a € 10,00 per anno d'imposta, ad eccezione dei versamenti per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 per il quale l'importo minimo è fissato in € 5,00.

2. L'importo minimo di € 10,00 per versamenti ordinari si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

3. Se nell'ambito dell'attività di controllo da parte dell'ufficio ne deriva che il maggior tributo dovuto è pari o inferiore ad € 10,00, anche le sanzioni e gli interessi conseguenti non sono dovuti.

ALLEGATO A) ALL'ART.3/B – DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU

Si confermano gli stessi valori determinati per l'ICI.

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	EURO/MQ
A – Centri storici o insediamenti in zone di interesse storico	16,50
B1 – Insediamenti esistenti da mantenere e ristrutturare	22,00
B2 – Insediamenti esistenti da mantenere e ristrutturare	25,00
B3 - Insediamenti esistenti da mantenere e ristrutturare	27,50
C1 – Zone di espansione lottizzate	22,00
C1 e C2 – Zone di espansione da lottizzare	15,00
D1c – Insediamenti produttivi/commerciali esistenti	20,00
D1e – Insediamenti produttivi/commerciali (da lottizzare)	12,00
D4 – Insediamenti agro-industriali	15,00
D4a – Impianti di acquacoltura	15,00
PEC – Piano di lottizzazione esecutivo confermato	35,00
E – In caso di interventi su fabbricati non rurali a norma dell'art. 3 del TU Edilizia per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori e con indice territoriale fino a 2 mq/mc	25,00
F – Valore di esproprio	6,50

**ALLEGATO B) ALL'ART. 17/D - DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI**

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categorie di utenze non domestiche	
1.	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2.	Cinematografi, teatri
3.	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5.	Stabilimenti balneari
6.	Autosaloni, esposizioni
7.	Alberghi con ristorante
8.	Alberghi senza ristorante
9.	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10.	Ospedali
11.	Agenzie, studi professionali, uffici
12.	Banche e istituti di credito
13.	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14.	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.	Banchi di mercato beni durevoli
17.	Barbiere, estetista, parrucchiere
18.	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19.	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.	Birrerie, hamburgerie, mense
24.	Bar, caffè, pasticceria
25.	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.	Plurilicenze alimentari e miste
27.	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari
30.	Discoteche, night club